

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
3. Obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori
Art. 45 Obbligo d'informazione

LL

Art. 45

Articolo 45

Obbligo d'informazione

¹ Il datore di lavoro, i suoi lavoratori e le persone, che su mandato del datore di lavoro svolgono compiti in virtù della presente legge, devono fornire alle autorità d'esecuzione e di vigilanza tutte le informazioni che queste necessitano per adempiere i loro compiti.

² Il datore di lavoro deve permettere agli organi di esecuzione e di vigilanza l'accesso all'azienda, gli accertamenti e il prelievo di campioni.

Premessa

Affinché possano adempiere i loro compiti, gli organi di vigilanza e di esecuzione hanno accesso alle informazioni. Per tale motivo, il presente articolo obbliga i datori di lavoro e i lavoratori nonché le persone che svolgono compiti su mandato del datore di lavoro a rilasciare informazioni. I datori di lavoro devono inoltre permettere l'accesso all'azienda. A ciò si aggiunge l'obbligo stabilito nell'articolo 46 LL di tenere a disposizione elenchi e altri atti. Se le necessarie informazioni non vengono rilasciate può essere avviato un procedimento secondo l'articolo 51 LL.

Capoverso 1

Sono tenuti all'obbligo d'informazione nei confronti delle autorità il datore di lavoro e le persone che su mandato di quest'ultimo svolgono compiti in virtù della legge sul lavoro. Ciò vale anche per le persone che non sono legate al datore di lavoro da un contratto di lavoro. Si tratta, ad esempio, di terzi che svolgono per conto del datore di lavoro compiti relativi all'amministrazione del personale e

che possono quindi rilasciare all'autorità di controllo informazioni concernenti la durata del lavoro o i regolamenti aziendali. Anche i lavoratori sono tenuti a fornire informazioni. Il rilascio di informazioni alle autorità non costituisce una violazione dell'obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro.

Ogni persona soggetta all'obbligo d'informazione deve rispondere in modo veritiero a tutte le domande concernenti l'esecuzione della legge sul lavoro e le sue ordinanze, in particolare per quanto riguarda la durata del lavoro e del riposo nonché la protezione della salute.

Capoverso 2

I datori di lavoro devono ovviamente permettere alle autorità di controllo di accedere alle loro aziende. È molto importante che esse possano prelevare campioni ed effettuare accertamenti. Nell'ottica della protezione della salute e della prevenzione degli infortuni, ciò permette di ottenere campioni di eventuali materiali nocivi alla salute, di misurare le emissioni e di accertare particolari pericoli legati alla lavorazione di materiali e sostanze utilizzati nell'azienda.